



*Comune di Colrate*  
PROVINCIA DI BERGAMO



## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

## **ARTICOLO 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L. 241/1990 e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Colzate, disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzati e Privati.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:
  - a) Sala Consiliare
  - b) Sala pubbliche riunioni
  - c) Aule polifunzionali c/o il Centro Sociale
  - d) Spazio presso ex scuole della frazione di Bondo.
3. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
5. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo.

## **ARTICOLO 2**

### **SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D'USO DEI LOCALI**

1. Possono richiedere l'uso dei locali di cui all'art.1 i seguenti soggetti:
  - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale
  - b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D.Lgs. n. 460/1997
  - c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 266/1991)
  - d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/1991)
  - e) Comitati di partecipazione
  - f) Partiti e Movimenti politici
  - g) Organizzazioni Sindacali
  - h) Enti religiosi
  - i) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private
  - j) Gruppi volontari Protezione civile
  - k) Privati
  - l) Enti pubblici.
2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

## **ARTICOLO 3**

### **ESCLUSIONI**

Sono escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

## **ARTICOLO 4**

### **TIPI DI CONCESSIONE**

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:  
concessione a titolo gratuito nei casi in cui:
  - a) Le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinata dalla stessa. I termini della collaborazione dovranno essere esplicitati in apposita delibera di Giunta Comunale, che fissi gli obblighi e le responsabilità a carico dell'Amministrazione e dei predetti organismi;

b) Ogni altra manifestazione per la quale la Giunta ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare in apposita delibera. Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, nelle modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

concessione a titolo oneroso è prevista per privati ed associazioni a scopo di lucro.

2. Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione ed ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell'utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede del Comune di Colzate del soggetto richiedente.
3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale o a mezzo bollettino postale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

## **ARTICOLO 5**

### **MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCALI**

1. I locali di cui all'art. 1 del presente regolamento sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. I locali sono concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.
3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate all'art. 6, commi 8 e 9.
4. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.

## **ARTICOLO 6**

### **RESPONSABILITA' ED ONERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI**

1. Spettano al concessionario dei locali tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza, che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.
3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.
4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.
5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà alla esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto dal comma 3 dell'art.8.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione.
7. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti,

annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro e dalla restituzione delle chiavi.

8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
9. E' fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art.1, comma2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
10. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
11. E' fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della L. 584/1975.

## **ARTICOLO 7**

### **MODALITA' DELLA RICHIESTA**

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1, dovrà essere presentata per iscritto indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso l'Ufficio Protocollo nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di Gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando.
  - a) Le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
  - b) La tariffa d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale sulla base del presente regolamento.
3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data della manifestazione.
4. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione a ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
5. Con l'atto di autorizzazione dell'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

## **ARTICOLO 8**

### **DINIEGO, SOSPENSIONE E REVOCA**

1. L'istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli altri arredi, quando abbia finalità di lucro ma l'Amministrazione non ritenga opportuno l'utilizzo, quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
3. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

## **ARTICOLO 9**

### **USO DELLA SALA CONSILIARE**

1. La Sala Consiliare è destinata prioritariamente alle attività degli organi istituzionali degli Uffici dell'Ente ed è utilizzata per i fini istituzionali derivanti dall'attività insita dell'Ente.
2. In casi particolari, in occasione di feste, cerimonie o iniziative cui l'Amministrazione partecipa, la Sala Consiliare può essere utilizzata anche da Gruppi o Associazioni che collaborano con l'Amministrazione per l'organizzazione dell'iniziativa.

3. La Sala Consiliare può essere concessa anche a Enti, Gruppi o Associazioni che non operino in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sentita la Giunta Comunale.
4. L'utilizzo per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è gratuito. Per l'utilizzo da parte di privati l'utilizzo della sala è a pagamento e la tariffa di concessione viene stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.
5. Per l'utilizzo di cui al precedente comma 3, il soggetto concessionario dovrà effettuare apposita domanda su modelli in dotazione presso l'Ufficio Protocollo con le modalità specificate dall'art.7 del presente Regolamento.